II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 maggio 1983

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di verbale approvato, tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, negoziato a norma dell'articolo XXVIII del GATT, in merito a taluni ortaggi congelati, preparati o conservati

(83/263/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la Repubblica d'Austria, facendo ricorso all'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), ha manifestato la propria intenzione di modificare o ritirare concessioni tariffarie per taluni ortaggi congelati, preparati o conservati, per i quali la Comunità è il principale fornitore dell'Austria;

considerando che la Commissione ha avviato negoziati con l'Austria a norma dell'articolo XXVIII del GATT; che essa è pervenuta ad una soddisfacente intesa con detto paese,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di verbale approvato, tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, negoziato a norma dell'articolo XXVIII del GATT, in merito a taluni ortaggi congelati, preparati o conservati.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 16 maggio 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. KIECHLE